

Herr Sergio Mastroianni

Introduzione

Approfondire in questo studio le problematiche legate alla creazione di un *corpus* unitario e sistematico di norme di "diritto penale internazionale"¹, capaci di risolvere le situazioni di conflitto tra entità dotate di autonoma giurisdizione in materia penale, conflitto a cui oggi assistiamo con una certa frequenza, sarebbe scopo troppo ambizioso visti i limiti temporali imposti dal programma della scuola. La medesima disfatta va ammessa in relazione al mancato più attento esame di norme di "diritto internazionale penale" che abbracciano l'insieme di regole giuridiche, riconosciute nelle relazioni internazionali, e che hanno quale scopo la protezione dell'ordine sociale internazionale attraverso la repressione degli atti che ne minano il fondamento. Eppure, nella loro complessità, nei due temi prospettati sembrano poter trovare spazio più incisive alternative ad un sistema che non riesce a coprire le esigenze che l'inchiesta penale internazionale richiama a sé. Il sistema odierno è infatti quello che basa l'esecuzione di atti di inchiesta che superano i confini nazionali sulla mutua assistenza, con l'apertura più ampia a livello legislativo, ma con evidenti limiti segnati dai più disparati ordinamenti interni e da ampia discrezionalità, di fatto esercitata senza un reale controllo dalle autorità preposte all'esecuzione.

Sempre tenuto conto di tali limiti temporali, lo studio si prefigge di esaminare in prima battuta quanto individua e definisce (così come i suoi limiti) l'inchiesta penale internazionale, ovvero l'indagine penale che valica i confini nazionali e che necessita, a livello di conduzione, di un allineamento internazionale. La tematica verrà trattata a fronte di due esempi concreti a cui si chiede in sostanza di palesare alcune primarie necessità di inchiesta. L'esame delle attuali forme di cooperazione giudiziaria interstatale, a cui si affidano le odierne inchieste penali, con particolare accento sulla fase processuale di cognizione, diverrà tappa obbligatoria in questo percorso scientifico. Occorre pertanto *in primis* rimarcare che un **nodo centrale** della tematica scelta è senza dubbio quello inteso ad individuare gli strumenti di cooperazione internazionale che permettano un effettivo e globale esercizio della giustizia penale. La lotta alla criminalità organizzata ed economica, ovvero la "sostanza" dell'inchiesta penale internazionale, presuppone inoltre un importante lavoro a livello di Polizia Giudiziaria. Non è infatti pensabile lasciare l'individuazione di tali forme di criminalità, già nella loro espressione iniziale, alle sole spontanee segnalazioni da parte di privati ritenuto che la Polizia Giudiziaria può far capo a canali informativi internazionali molto efficaci ed è legata con l'estero da accordi internazionali che formeranno, in breve, oggetto di analisi in questo lavoro. In margine a tali complessi tematici, a valere quale ulteriore nodo e motivo ricorrente, verranno richiamati i principi, relativi alla sfera di competenza di differenti giurisdizioni penali, e i principi volti a risolvere eventuali conflitti tra norme e tra giurisdizioni nazionali, alla luce del fatto che tali principi costituiscono l'ossatura degli strumenti giuridici utilizzati dagli Stati per disciplinare i loro mutui rapporti, ovvero i trattati internazionali. La parte finale dello studio conterrà proposte concrete relative a nuove forme di cooperazione che meglio onorano bisogni legati ad una inchiesta penale internazionale, affinché la possibilità di utilizzare nel procedimento interno mezzi di prova assunti in quello estero non soffra delle ristrettezze proprie dell'odierno istituto della rogatoria che si materializza, a tutt'oggi, praticamente in ogni richiesta di assistenza giudiziaria internazionale.

¹ Cfr. Ida Caracciolo, "Dal diritto penale internazionale al diritto internazionale penale", Editoriale scientifica, Napoli, 2000.

L'approfondimento del tema scelto segue peraltro la novella legislativa entrata in vigore il 1. gennaio 2002² attraverso la quale il legislatore ha trasferito alla Confederazione, e per essa al Ministero Pubblico della Confederazione, nuove competenze nel quadro dell'applicazione del diritto penale. Con l'entrata in vigore del cosiddetto "Progetto Efficienza" sono state inoltre assegnate alla Confederazione nuove competenze procedurali nell'ambito del perseguimento penale di carattere internazionale finalizzato alla lotta contro la criminalità organizzata, ad ogni forma di riciclaggio, alla corruzione e alla criminalità economica³. Proprio la criminalità economica, nella definizione legale di cui all'art. 340^{bis} cpv. 2 CP, rientra fra le nuove **competenze facoltative** della Confederazione⁴.

Quale approccio al complesso di tematiche che daranno vita allo studio ne verranno affermate le conclusioni dalle quali si rileva la necessità per le autorità di perseguimento penale, in special modo quella federale, di potersi inserire nella conduzione di una vera e propria inchiesta internazionale al fine di poter adempiere con successo la funzione istituzionale assunta.

² Cfr. Art. 340^{bis} del codice penale svizzero (CP; RS 301.1).

³ Cfr. Felix Bänziger/Luc Leimgruber, "Das neue Engagement des Bundes in der Strafverfolgung", Stämpfli Verlag AG, Berna, 2001.

⁴ Questo grado di autonomia concesso all'autorità federale è capace di generare nel caso concreto conflitti con le competenze cantonali, conflitti già risolti da una recente decisione del Tribunale Federale (decisione del Tribunale Federale del 25 giugno 2002; 8G.46/2002/rod) che assegna al Ministero Pubblico della Confederazione un margine di apprezzamento garantendogli di fatto, almeno in una fase iniziale, autonomia nella definizione del carico di lavoro che intende assumersi.

